



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

<i>Determinazione n°</i>	<i>104</i>	<i>del</i>	<i>31-05-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>347</i>	<i>data reg.</i>	<i>31-05-2019</i>
<i>Oggetto:</i>	<i>ATTIVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) ANNO 2019 - 2021. CRITERI D.G.R 593/2018</i>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA e RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- Legge n°104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge n°162/1998 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- L.R. n. 18/1996 ad oggetto “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità”;
- le LL.RR. 21/11/2000, n. 28 e 25/11/2002, n. 25, che modificano ed integrano la citata L.R. n. 18/96;
- la legge n. 328 dell’08/11/2000 avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la L.R. n. 34 del 18/12/2001 avente ad oggetto “Promozione e sviluppo della cooperazione sociale” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 32 del 01/12/2014 avente ad oggetto “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia” e successive modifiche e integrazioni;
- D.G.R. n°1070 del 30/11/2015 “Programmazione e coordinamento delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto. Modifiche alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1758/2010, n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 e n. 441/2015”;
- D.G.R. Marche n. 593 del 07/05/2018 ad oggetto “Revoca DGR n. 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” a modifica della precedente DGR n. 293/2016.

TENUTO CONTO che il servizio UMEA ha deciso di concerto con altri servizi della zona di attivare il tirocinio di inclusione sociale a favore del Sig. G.N.M. presso la cooperativa sociale P.A.Ge. F.Ha Onlus – P.IVA 01246270449 nel reparto ***** con sede in*****;

DATO ATTO che:

- la DGR n. 593/2016 disciplina i “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” volti all’autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;
- i tirocini finalizzati all’inclusione sociale non sono configurabili come rapporti di lavoro e hanno la finalità di favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari;
- per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi del territorio;

RILEVATO che la DGR n. 593/2016 nell’Allegato A disciplina i principi e i criteri applicativi per



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

l'attivazione e la gestione dei Tirocini di inclusione sociale, definendo la durata del tirocinio, le modalità di attivazione, le modalità di attuazione, i soggetti promotori, i soggetti ospitanti, il tutoraggio, l'indennità di partecipazione e gli obblighi assicurativi, il monitoraggio/valutazione dei risultati;

PRECISATO che le novità più rilevanti che la nuova normativa della Regione Marche ha apportato risultano in sintesi:

- la durata massima dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale non può essere superiore a 24 mesi ed è concordata tra il soggetto che ha in carico il tirocinante, il soggetto promotore, il tirocinante e il soggetto ospitante;
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale sono esclusi dai limiti numerici indicati all'art. 9 della DGR n. 1134 del 29/07/2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa;
- alla convenzione, che regola i tirocini, deve essere allegato un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante, ente che ha in carico la persona);
- possono essere soggetti promotori dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale anche gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i Comuni, le Unioni di comuni, le Unioni montane e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
- il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate mentre il soggetto che ha in carico il tirocinante dovrà nominare un Case Manager;
- il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente;
- il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante;
- ai tirocinanti dovrà essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 euro mensili al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92, delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato;
- al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante un'attestazione dei risultati in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, dovranno essere indicate le attività svolte e i risultati conseguiti;

CONSIDERATO che è stata predisposta uno schema di Convenzione per la gestione dei Tirocini di inclusione sociale, che l'Ambito territoriale sociale n. 22 di Ascoli Piceno ed i Comuni ricompresi nel predetto Ambito hanno condiviso per dare attuazione alla normativa regionale e provvedere all'attivazione e gestione dei tirocini;

DATO ATTO che il suddetto Schema di Convenzioni è stato sottoposto ai soggetti ospitanti per concordare le modalità gestionali e procedurali dei tirocini e per la conseguente relativa sottoscrizione;

DATO ATTO che, sulla base delle Convenzioni stipulate, sono stati predisposti, condivisi e sottoscritti i "Progetti personalizzati" attuativi dei tirocini, stabilendone la decorrenza dal 3 giugno 2019 al 2 giugno 2021

TENUTO CONTO della spesa da sostenere nel periodo dal 3 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 quantificata in complessivi **1.260,00** euro lordi (180,00 euro mensili x n. 1 tirocinante x n. 7 mesi).;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente statuto comunale;;


VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, in quanto ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di attivare il tirocinio di inclusione sociale sulla base della convenzione n.18 stipulata in data 01/04/2019 a favore del Sig. G.N.M. per il periodo 03/06/2019 – 02/06/2021 per un totale di n. 24 mesi;
- di precisare che il tirocinio segue la normativa fissata dalla Regione e precisamente dalla D.G.R. n 593 del 07/05/2018;
- di dare atto che è stato stabilito che ai tirocinanti venga corrisposta un'indennità pari a 180 euro mensili, a condizione, tuttavia, che gli stessi superino la soglia del 75% (o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/92) delle presenze mensili stabilite dal progetto personalizzato; in caso contrario l'indennità deve essere proporzionalmente ridotta;
- di dare atto, pertanto, che l'indennità, in considerazione della sua natura, sarà liquidata nei confronti dei tirocinanti il giorno 27 di ogni mese, contestualmente, cioè, alla liquidazione degli stipendi dei dipendenti di questo Comune;
- di quantificare la spesa presunta per i TIS, per il periodo dal 03/06/2019 al 02/06/2021, in complessivi 4.320,00 euro lordi (180,00 euro mensili x n. 1 tirocinante x 24 mesi).;
- di impegnare, per la finalità in oggetto, la spesa complessiva presunta lorda di **1.260 euro** per il periodo dal 03/06/2019 al 31/12/2019, da imputare al Cap. 1876/7 e al Cap. 1876/8 (spesa IRAP) del bilancio e.f anno 2019;
- di procedere mensilmente al controllo delle presenze dei tirocinanti riconoscendo a coloro che hanno superato la percentuale max di presenze mensili pari al 75 % il diritto di percepire per intero l'indennità mensile lorda prevista di 180,00 euro, come risultante dai fogli di presenza trasmessi dai soggetti ospitanti, in caso contrario l'indennità sarà proporzionalmente ridotta come indicato nell'allegato A della D.G.R. n. 593/2018;



Acquasanta Terme, lì 31-05-2019

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI


(DOTT. FISCALETTI PIETRO)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 06-06-2019 al 21-06-2019.

Acquasanta Terme, lì 06-06-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica